

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957 , n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

Vigente al : 23-8-2022

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 38.

([L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 20](#)).

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; ((39))

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

AGGIORNAMENTO (39)

Il [D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 248](#), nel sopprimere il numero 429 dell'[art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66](#), ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera s)) che "per l'effetto, gli [articoli 7, primo comma, lettera h\)](#), e [38, primo comma, lettera c\)](#), del [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), riprendono vigore".